



COMUNE di MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

via Duca degli Abruzzi, s.n.c. – 73027 Minervino di Lecce (Le) – Tel. [+39] 0836.891063
e-mail : protezionecivile@comune.minervino.le.it – p.e.c. : protezionecivile.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it
www.comune.minervino.le.it

Ordinanza n. 4 registro generale n. 28 del 14/06/2024

Oggetto: **Prevenzione incendi boschivi e di interfaccia ed obbligo di manutenzione delle aree incolte o abbandonate – anno 2024.**

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art.50;

Considerato che, a causa dello stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, con l’approssimarsi della stagione estiva, caratterizzata da calura e scarsità di precipitazioni, sussiste il rischio di incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere;

Considerato, altresì, che ogni anno, con l’avvicinarsi della stagione estiva, si rileva:

- la presenza nell’abitato di edifici abitativi o ad altri fini destinati, con facciate prospicienti la pubblica via, talvolta dotati anche di cortili o giardini, che versano in uno stato tale da offendere il decoro o costituire pericolo per la salute pubblica, in particolare per la presenza di essenze vegetali allergeniche o erbacce in genere;
- la presenza di aree inedificate nel centro abitato, e/o terreni agrari limitrofi al perimetro urbano, che versano in stato di abbandono e creano disagi e pericoli in genere, specificatamente di carattere igienico-sanitario e a rischio incendio;

Considerato altresì che tali situazioni potrebbero arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;

Rilevato che le cause di tali fenomeni sono in gran parte imputabili all’abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;

Ravvisata:

- la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;
- l’opportunità di salvaguardare il decoro urbano, tutelare l’igiene e la salute pubblica nonché limitare il proliferare di insetti ed altri animali perniciosi;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provoca gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, rappresentando un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Visto lo stato di precarietà del transito lungo i viottoli, le strade vicinali e comunali esterne all’abitato per la presenza di siepi, rampicanti e rami sui muri di cinta prospicienti le strade medesime che costituiscono pericolo per i passanti;

Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull’andamento dei fenomeni incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi redatto ai sensi della L. 353/2000;

Vista la Legge n.353 del 21/11/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

Visto il D.Lgs. n.1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile” e ss.mm.ii., pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.17 del 22/01/2018, che all’art.3 comma 1 lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta autorità;

Vista la Legge Regionale n.18 del 30/11/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi" pubblicata sul B.U.R.P. n.147 del 13/12/2000;

Visto il D.Lgs. n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile" e ss.mm.ii., pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.17 del 22/01/2018, art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

Vista la L.R. n.38 del 12/12/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" e in particolare, gli obblighi e le prescrizioni ivi contenute, nonché il regime sanzionatorio previsto;

Vista la Legge Regionale n.53 del 12/12/2019 "Sistema regionale di Protezione Civile" e in particolare l'art.6 "Funzioni e compiti dei Comuni";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.260 del 7 giugno 2024 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia. Anno 2024", pubblicato sul B.U.R.P. n.5 straord. del 07/06/2024, con il quale ai sensi dell'art.1 è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, per tutto il periodo dal 15 giugno – 30 settembre 2024;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera di C.C. n.26 del 27/11/2015 e n.2 del 18/03/2023;

Richiamata:

- la nota Prot.75025 del 12/06/2024 della Prefettura di Lecce – Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico – acquisita al prot.6832 del 12/06/2024, avente oggetto "Attività antincendio boschivo per la stazione estiva 2024. Raccomandazioni della Regione Puglia e dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della regione per l'anno 2024";
- la nota datata 15/05/2024 e acquisita al prot.nr.5573 del 16/05/2024 avente oggetto "Nota esplicativa sulle attività AIB di cui all'Avviso pubblico del 26 aprile 2024 per la manifestazione di interesse finalizzata alla stipula delle Convenzioni tra Regione Puglia e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile";

In esecuzione di quanto riportato dall'art.9 "Osservanza delle norme" del predetto D.P.G.R. n.260 del 07/06/2024;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con i poteri previsti dal D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RENDE PUBBLICO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.260 del 07/06/2024 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia. Anno 2024", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

ORDINA

1. **il RISPETTO** di tutte le norme riportate nella L.R. n.38 del 12/12/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" e nel D.P.G.R. n.260 del 07/06/2024 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia. Anno 2024";
2. **di DICHIARARE** nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024 lo stato di grave pericolosità per gli incendi relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale;
3. **il DIVIETO ASSOLUTO** nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni all'ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, di bruciare stoppie, la vegetazione spontanea, l'eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature;
4. **di DISPORRE:**
 - a. l'attivazione, per tutto il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi in modalità h24, delle Squadre A.I.B. del 'Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce', mediante il proprio Coordinatore operativo, previ contatti con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) e/o la struttura regionale decentrata 'Struttura Operativa Regionale Territoriale' (S.O.R.T.); Per l'operatività il G.C.V.P.C., mediante il suo Coordinatore, si avvale di risorse e mezzi dell'Ente; Il G.C.V.P.C. provvederà alla sorveglianza del territorio, all'avvistamento di incendi nelle zone ritenute critiche e non, svolgendo così azioni di supporto alle attività del Centro Operativo Comunale e alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia;

- b. il Responsabile del Servizio di Protezione Civile, in conseguenza alla dichiarazione di cui al punto 2, ad adottare gli atti organizzativi e gestionali necessari ad assicurare, per l'intero periodo stabilito, la piena operativa e funzionalità della Struttura Comunale di Protezione Civile e in particolare della struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
5. ai proprietari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolti e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, con Permesso di Costruire rilasciato dalla competente autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di procedere a propria cura e spese entro il 15 giugno 2024, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, e alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile;
 6. ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri ecc., confinanti con la strada, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie;
 7. al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.
 8. è fatto obbligo, su tutti i terreni del territorio comunale, di realizzare entro il 15 giugno 2024, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
 9. è fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 15 giugno 2024, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;
 10. ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;
 11. i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 15 giugno, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
 12. a integrazione delle norme del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), del relativo Regolamento e delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, **nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024**, in tutte le aree comunali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti **è tassativamente vietato:**
 - a. accendere fuochi di ogni genere;
 - b. far brillare mine o usare esplosivi;
 - c. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - d. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - e. tenere in esercizio fornaci, forni a legno, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - f. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - g. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - h. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - i. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvio pastorali nel rispetto delle norme dei regolamenti vigenti;
 - j. abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
 13. nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così dispone: *"Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"*, non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo;
 14. sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;
 15. per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e dai relativi provvedimenti di attuazione;

16. salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo della segnalazione all'Autorità Giudiziaria, che ai trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - a. le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previste dall'art.3 del D.P.G.R n. 260 del 07/06/2024, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14 (art. 7 D.P.G.R. n.260/2024);
 - b. per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall' art. 4 si applicano le sanzioni previste dall'art.12 della L. R. n.38 del 2016;
17. l'attività di vigilanza e di accertamento delle condotte violative previste dal presente articolo è svolta dai soggetti indicati all'articolo 8 del D.P.G.R. n.260/2024. L'irrogazione delle sanzioni compete alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale e Reparti Territoriali;
18. in ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo;
19. ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto è punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

INVITA

- a) chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle Autorità LOCALI competenti (Numero di emergenza: 112 Numero unico di emergenza europeo o 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento;
- b) i proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rovi e le siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;
- c) i cittadini a segnalare all'Ufficio di Polizia Locale situazioni di pericolo derivanti dallo stato di abbandono di dette aree.

DISPONE

1. a tutti i Cittadini, Soggetti, Enti, Società, Consorzi, ecc. di rispettare quanto previsto e stabilito dal seguente ordinato, dal D.P.G.R. n.260/2024 e dalla L.R. 38/2016, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
2. la Polizia Locale, i Carabinieri Forestali e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge;
3. che la presente **Ordinanza è immediatamente esecutiva** ed è resa pubblica mediante:
 - pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Minervino di Lecce;
 - sul Sito Internet Istituzionale;
 - sui Social Network e Servizi di Messaggistica istantanea del Servizio di Protezione Civile di cui alla Delibera di G.C. n.39/2016;
4. la presente Ordinanza viene trasmessa a:
 - ✓ Polizia Locale – *diramazione interna*
 - ✓ Servizi/Uffici dell'Ente – *diramazione interna*
 - ✓ Servizio Protezione Civile – *diramazione interna*
 - ✓ Stazione Carabinieri di Minervino di Lecce – *posta certificata: tle31014@pec.carabinieri.it*
 - ✓ Compagnia Guardia di Finanza di Otranto - *posta certificata: le1220000p@pec.gdf.it*
 - ✓ Stazione Carabinieri Forestale di Otranto – *posta certificata: fle43457@pec.carabinieri.it*
 - ✓ Questura di Lecce – Commissariato di Otranto – *posta certificata: comm.otranto.le@pecps.poliziadistato.it*
 - ✓ Provincia di Lecce – Servizio Viabilità ed Espropri – *posta certificata: viabilita@cert.provincia.le.it*
 - ✓ Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale – *posta certificata: ambiente@cert.provincia.le.it*
 - ✓ Consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi" – *posta certificata: protocollo.cbuff@pec.rupar.puglia.it*
 - ✓ Acquedotto Pugliese SpA – Struttura Territoriale Operativa Lecce – *posta certificata: mat.lecce@pec.aqp.it*
 - ✓ E-Distribuzione SpA – Infrastrutture e Reti Italia – Area Adriatica – Zona Lecce Maglie – *posta certificata: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it*
 - ✓ 2i Rete Gas SpA – Lecce – *posta certificata: 2iretegas@pec.2iretegas.it*
 - ✓ Presidenza Giunta Regionale – *posta certificata: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it*
 - ✓ Prefettura di Lecce – Sig. Prefetto – *posta certificata: protocollo.prefle@pec.interno.it*
 - ✓ Prefettura di Lecce – Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico – *posta certificata: protocollo.prefle@pec.interno.it*
 - ✓ Regione Puglia – Sezione Protezione Civile – *posta certificata: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it*
 - ✓ Provincia di Lecce – Presidente – *posta certificata: presidente@cert.provincia.le.it*
 - ✓ Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce – *posta certificata: com.lecce@cert.vigilfuoco.it*

- ✓ Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce – *posta certificata: tle24995@pec.carabinieri.it*
- ✓ Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce – *diramazione interna;*

RENDE NOTO

- ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. n.241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al T.A.R. Puglia, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
- a norma dell'art.4 della Legge n.241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Dott. Salvatore Monteforte, Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Dalla Sede Municipale, 14/06/2024



Dott. Antonio MARTE
Sindaco del Comune di Minervino di Lecce